

N. R.G. 3/2020 e rg 4/2020

**REPUBBLICA ITALIANA****TRIBUNALE di MODENA**

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento riunito per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

REMO UCCELLARI e MINOZZI STEFANIA

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. LUCA CALO'

RICORRENTI

Dato atto in via preliminare che è stata disposta la riunione dei procedimenti, sussistendo i presupposti di cui all'art 7 bis l. 3/2012, fermo restando che le masse attive e passive rimangono distinte;

dato atto che a seguito di presentazione di proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di entrambi i ricorrenti è stata fissata udienza di omologa in data 29-4-2021 all'esito della quale è emerso che la proposta formulata sia nell'interesse di REMO UCCELLARI che di MINOZZI STEFANIA non ha avuto il consenso dei creditori e che non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art 11 co 2 l 3/2012, come specificato dall'OCC avv. ROBERTO NAVA nelle note di trattazione depositate prima dell'udienza, oltre che dalle dichiarazioni di dissenso dei creditori depositate in atti ;

che la difesa dei debitori, preso atto della mancata approvazione dell'accordo, ha chiesto la conversione della procedura in quella di liquidazione dei beni nell'interesse di entrambi i coniugi, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi della procedura richiesta e sotto il profilo della possibilità di procedere alla conversione dell'accordo di composizione della crisi nella procedura di liquidazione dei beni richiamando l'orientamento favorevole espresso in merito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza del 8-4-2021 n 61;

rilevato che nella pronuncia di legittimità sopra richiamata la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che vertendosi nell'ambito del rito camerale, come pure in quello ordinario, è sempre consentito al giudice qualificare e modificare la domanda originaria proposta e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso di formulare la domanda in via subordinata;

ritenuto che nel caso in esame può procedersi alla conversione della proposta di accordo con la liquidazione del patrimonio sussistendo i relativi presupposti di ammissibilità sia sotto il profilo



soggettivo ex art. 6 sia ex art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012:

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti ;

rilevato quanto al contenuto della domanda nella procedura di liquidazione dei beni che la stessa presuppone la messa a disposizione da parte del debitori di tutti i beni e di tutte le risorse attive compresi i beni e redditi futuri, con la sola esclusione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 l 3/2021 ovvero dei beni impignorabili ed i proventi dell'attività lavorativa nei limiti necessari per far fronte alle esigenze di vita personale e familiare nei limiti indicati dal giudice;

che pertanto nel caso specifico il liquidatore dovrà procedere ad acquisire tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare di spettanza dei debitori da destinare ai creditori previa liquidazione dei beni e con riferimento alle procedure esecutive in corso spetterà al liquidatore, oltre a acquisire le somme per i beni già venduti, valutare il subentro nelle procedure in corso o la vendita diretta dei beni sempre con modalità competitive , procedendo altresì a tutte le ulteriori attività di liquidazione;

rilevato che entrambi i coniugi hanno dichiarato di poter contare su entrate mensili pari a € 775,00 derivanti dalla propria attività lavorativa e che appare equo determinare l'importo necessario per far fronte alle proprie esigenze di vita in misura pari a € 750,00 ciascuno e dunque per complessivi € 1500,00, mentre tutti gli ulteriori proventi dovranno essere versati alla procedura;

che nei termini indicati può darsi corso alla procedura richiesta;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **REMO UCCELLARI E MINOZZI STEFANIA**

nomina

quale liquidatore l'avv. Francesco Pozzi

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito internet del TRIBUNALE DI MODENA;

DICHIARA

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria ai ricorrenti per il proprio mantenimento pari a € 750,00 mensili ciascuno

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte dei ricorrenti;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,

Si comunichi

Modena, 29-4-2021

II GIUDICE

Emilia SALVATORE

